



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE FINANZIARIO
CENTRO DI COSTO : PATRIMONIO
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE.....F.to Istr. Amm.vo Cont.le Paola Vizia..

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE. SIG.RA R.L., *****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 912/PT in data 16/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che la Sig.ra R.L., titolare di assegnazione definitiva di alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Biella, ***** , ha richiesto in data 31/10/2014 l'autorizzazione ad ospitare temporaneamente presso il suddetto alloggio la figlia L.L.G. nata il ***** , e i nipoti M.S. nato il ***** e M.I. nato il *****;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 069 in data 20 febbraio 2012 all'oggetto "AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO" e n. 477 in data 10 dicembre 2012 all'oggetto "AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO". ;

Vista la documentazione allegata all'istanza, e il consenso del padre M.R. pervenuto il 12/12/2014;

Dato atto che l'alloggio di cui è assegnataria la Sig.ra R.L., di mq. 79,96 di superficie utile, è composto di: cucina, soggiorno, n° 3 camere, corridoio e bagno, oltre elementi accessori (balcone, cantina);

Precisato che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R con il quale è stato emanato il "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3" ha stabilito che l'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare in ragione della concessione dell'ospitalità non dà diritto all'assegnatario di avanzare richiesta di cambio alloggio;

Verificato che l'ingresso di L.L.G., M.S. e M.I. non comporta la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza in un alloggio di Edilizia Sociale;

Ritenuto pertanto di dover disporre il rilascio dell'autorizzazione all'ospitalità temporanea secondo la normativa tuttora vigente ed ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 069 del 20/02/2012;

Visto

- l'art. 25 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 "Norme in materia di Edilizia Sociale";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R con il quale è stato emanato il "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3"
- L'art. 19 della L.R. 11/07/2011 n. 10 (modifiche alla L.R. 17/02/2010 n. 3);
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla Sig.ra R.L., titolare di assegnazione definitiva di alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Biella, *****, l'autorizzazione ad ospitare per il periodo di un anno decorrente dalla data della presente, alloggio la figlia L.L.G. nata il *****, e i nipoti M.S. nato il ***** e M.I. nato il *****;
2. Di dare atto che sono applicate le norme di cui il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R con il quale è stato emanato il "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3" che all'art. 16 disciplina, appunto, l'ospitalità, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3.

Biella, lì 16/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Dorianò MELUZZI

=====

ALLEGATI

omissis